



**COMUNE DI GENOVA**

**MUNICIPIO LEVANTE**

**CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE.**

**CIG. ZD62CA5AE7**

**RDO 2020/2575037**

## Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari la disciplina dell'Accordo Quadro relativo all'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria da eseguire negli edifici istituzionali e plessi scolastici nel territorio del Municipio Levante.

**Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** è il Geom. Andrea Assereto – Responsabile dell'area Tecnica del Municipio Levante - mail : [municipio9areatecnica@comune.genova.it](mailto:municipio9areatecnica@comune.genova.it)

**Il Responsabile del Servizio e Referente Tecnico:** Geom. Luca Gandolfi, in servizio presso Municipio Levante, tel. 010.5579845, cell. 3663593268, e-mail: [lgandolfi@comune.genova.it](mailto:lgandolfi@comune.genova.it)

## Art. 2 - Importo dell'Accordo Quadro

L'importo totale dell'Accordo Quadro, di durata triennale è pari a complessivi Euro 39.344,26 oltre I.V.A. 22% come da quadro economico sotto riportato :

QUADRO ECONOMICO					
		I Annualità	II Annualità	III Annualità	TOTALE
A	Lavori a misura	7.516,73	12.527,86	10.022,29	30.066.88
B	Opere in economia	1.967,21	3.278,69	2.622.95	7.868.85
C	Oneri sicurezza	352,13	586,89	469,51	1.408.53
D	Totale (A+B+C)	9.836,07	16.393,44	13.114,75	39.344.26
E	IVA	2.163,93	3.606,56	2.885,25	8.655,74
F	TOTALE COMPLESSIVO	12.000,00	20.000,00	16.000,00	48.000,00

Tali importi potranno essere ridotti od aumentati nei limiti di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Il costo stimato della manodopera, relativo ai lavori a misura per le annualità dell'Accordo Quadro, ammonta a complessivi Euro 21.711,30 così ripartito:

Euro 5.427,83 - I Annualità

Euro 9.046,37 - II Annualità

Euro 7.237,10 - III Annualità

Per la natura non programmabile degli interventi, non è possibile determinare, a priori, gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera, che risultano pertanto stimati in via di larga massima e che saranno successivamente quantificati a misura in sede di definizione dei singoli interventi ricompresi nell'Accordo Quadro.

## Art. 3 - Durata

L'Accordo Quadro avrà durata di **tre anni**, per durata si intende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti applicativi subordinati al reperimento della relativa copertura finanziaria; il Municipio

Levante si riserva di prorogare il termine di scadenza per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

I contratti derivati dall'Accordo di cui sopra potranno essere stipulati entro l'arco temporale di validità dell'Accordo Quadro con durata complessiva non superiore al 31/12/2022.

#### **Art. 4 - Modalità d'esecuzione del servizio di manutenzione**

Il servizio consiste nella realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria in edifici istituzionali, plessi scolastici e relative aree di pertinenza di proprietà od in uso al Comune, nel territorio del Municipio Levante e secondo il cronoprogramma che verrà comunicato dal Responsabile del Servizio.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti negli edifici istituzionali e plessi scolastici di cui all'allegato A, a titolo esemplificativo si elencano le principali lavorazioni:

- Rifacimento porzioni di intonaco, con raschiatura parziale e relativa stuccatura
- Interventi di coloriture interne di aule e servizi, (pareti, soffitti e volte)
- Interventi di manutenzione e ripristino di controsoffitti
- Manutenzione e sostituzione di serramenti
- Rifacimento di pavimentazioni all'interno dei locali
- Sostituzione di tratti di condotte fognarie
- Ripristino di impianti idrosanitari
- Sostituzione e riparazione di apparecchi igienico-sanitari (lavabo, bidet, vaso WC, cassetta di cacciata)
- Sostituzione di vetri
- Piccoli interventi di adeguamento normativo
- Ripristino di aree esterne annesse agli edifici
- Altre opere di manutenzione accessorie

Tale elencazione costituisce una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che debbono intendersi estese a tutte le attività e adempimenti necessari a garantire il regolare funzionamento delle strutture.

Il Responsabile del Servizio stabilirà attraverso la programmazione degli interventi un elenco di priorità e potrà stabilire di volta in volta, comunicandolo al Direttore Tecnico dell'Impresa, un termine specifico per l'inizio/ultimazione di ogni singolo intervento da realizzarsi, sempre nell'ambito delle prestazioni complessive previste nell'appalto.

L'Area Tecnica Municipale effettuerà azioni di controllo e verifica sul corretto svolgimento del servizio, riservandosi la possibilità per sopravvenute esigenze, di stabilire una diversa programmazione degli interventi, aggiungendo od eliminando edifici o spazi della stessa tipologia.

Interventi urgenti: l'esecuzione di ogni singola prestazione relativa all'attuazione di interventi urgenti potrà essere richiesta da parte del Responsabile del Servizio, all'Impresa tramite ordine, anche mediante fax.

Resta inteso che ogni lavorazione è comprensiva delle prestazioni d'opera, macchine, attrezzi, carburanti ed ogni materiale di consumo e protezione necessaria ad ogni singola lavorazione finita. Sono a totale carico dell'Impresa le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla sede al luogo per l'intervento e ritorno, nonché il carico ed il trasporto dei materiali di risulta in idonea struttura autorizzata al conferimento.

#### **Art. 5 -Modalità di riposta alla richiesta di offerta**

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese partecipanti, la presente RDO è stata predisposta utilizzando una singola riga del Bando “Lavori di manutenzione – Edili” Categoria OG1 integrata dai seguenti documenti allegati:

- il presente documento “Condizioni Particolari del Servizio”;
- relazione (progetto) RUP
- elenco edifici e scuole del Municipio Levante
- modulo offerta tecnica
- modulo offerta economica
- modulo DGUE
- modulo Dichiarazioni aggiuntive al DGUE
- informativa privacy
- DUVRI

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

#### **a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- Modulo DGUE debitamente compilato;
- Modulo Dichiarazioni integrative al DGUE debitamente compilato
- Informativa a tutela della privacy sottoscritta
- Documento a comprova della garanzia provvisoria: per la partecipazione alla procedura di gara è richiesta, ai sensi dell’art. 93 del Codice degli Appalti, una **garanzia provvisoria** corrispondente al 2% per cento del prezzo posto a base di gara (**pari ad € 786,89**), sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta della ditta partecipante. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l’attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 - comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto riguarda le riduzioni dell’importo, si rimanda al predetto art. 93 del Codice.
- Qualora ci si avvalga della riduzione della cauzione provvisoria, l’originale o copia autenticata della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 o dell’ulteriore documentazione che consente la riduzione della cauzione.

La garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa, salva l’ipotesi che la procedura debba essere riaperta nei casi previsti dalla vigente legislazione.

#### **b) OFFERTA TECNICA**

- L’Impresa offerente dovrà formulare la propria offerta tecnica presentando, debitamente compilato l’apposito documento allegato “Offerta tecnica” sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa partecipante munito di idonei poteri oppure, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo Consorzio ordinario di concorrenti, da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

### **c) OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica, compilata secondo il modulo allegato, dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa partecipante munito di idonei poteri oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti o procuratori delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Non saranno ritenute ammissibili offerte contenenti riserve o condizioni

Il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale offerto, che opererà sui prezzi, posti a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, di cui al Prezziario 2020 - Opere Edili - Regione Liguria.

Le ditte partecipanti dovranno formulare l'offerta economica indicando, in cifre e in lettere, il ribasso proposto. In caso di discordanza fra le cifre e le lettere saranno tenute valide le percentuali espresse in lettere.

Il prezzo offerto si intende accettato dalla Ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi deve intendersi assolutamente invariabile per tutta la durata contrattuale. L'offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.

L'offerta economica deve inoltre contenere la dichiarazione relativa alla quota parte del servizio che si intende eventualmente subappaltare a terzi ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni delle presenti Condizioni.

**N.B. Trattandosi di elemento dell'offerta, si rammenta l'obbligo di inserire nel modulo offerta, a pena di esclusione, gli oneri interni aziendali per la sicurezza, ed i propri costi della manodopera, per i lavori a misura, complessivi e riferiti a ciascuna annualità dell'Accordo Quadro, previsti per la gestione del contratto.**

I chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa relativi alla gara potranno essere richiesti al Comune di Genova – Municipio Levante – Via Pinasco 7 – (referenti Geom. Andrea Assereto – tel. 010 5579813 cell. 335 5699215 – Celagio Laura tel. 010 5579837) oppure tramite l'apposita funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati sul sito del Mercato Elettronico che verrà utilizzato anche per le risposte ai chiarimenti da parte della C.A.

### **Art. 6 - Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione**

Le imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del predetto D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti per essere ammessi alla gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere iscritti alla CCIAA per attività inerenti il servizio in oggetto (per le Cooperative ed i Consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell'apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali)

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione come sopra riportate il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

**L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.**

### **Art. 7 - Modalità di aggiudicazione**

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, per l'assegnazione di un accordo quadro di durata triennale con unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 comma 12 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione sotto indicati, fatto salvo il disposto di cui all'art. 95, comma 12 del predetto Decreto Legislativo:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
A - Elemento ECONOMICO	30
B - Elementi TECNICI	70
TOTALE	100

### **A) MODALITÀ DI ARTICOLAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INERENTE L'ELEMENTO ECONOMICO – (MAX PUNTI 30)**

Il concorrente dovrà formulare l'offerta economica indicando il ribasso percentuale offerto, che opererà sui prezzi, posti a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, di cui al Prezziario 2020 - Opere Edili - Regione Liguria, rimanendo fisso ed invariato l'importo posto a base di gara per ognuna delle tre annualità dell'Accordo Quadro.

Si procederà all'attribuzione del punteggio economico tenuto conto che all'offerta migliore, ovvero a quella che avrà offerto il maggiore sconto percentuale sul prezzo posto a base di gara, verranno attribuiti 30 punti mentre per le altre offerte si procederà all'attribuzione del punteggio applicando la seguente formula:

$$PE = PE_{max} \times (P_{min}/P)$$

dove:

$$PE = \text{punteggio attribuito al concorrente } i\text{-esimo}$$

$$PE_{max} = \text{massimo punteggio attribuibile}$$

$$P_{min} = \text{prezzo più basso fra quelli offerti in gara}$$

$$P = \text{prezzo offerto dal concorrente}$$

### **B) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (MAX PUNTI 70)**

**Il punteggio complessivo di 70 punti sarà così suddiviso:**

#### **B1) POSSESSO CERTIFICATO ISO 9001:2008 - PUNTI 5**

Per l'attribuzione del punteggio di cui sopra le ditte partecipanti dovranno dimostrare il possesso del certificato Sistema gestione qualità ISO 9001:2008

Il punteggio verrà attribuito in caso di possesso della certificazione

#### **B2) - POSSESSO CLAUSOLA ETICO SOCIALE - PUNTI 3**

La Commissione attribuirà il punteggio di cui sopra in caso di impegno etico sociale che potrà essere comprovato con il possesso della certificazione SA8000: 2008, con l'attestato che certifichi la conformità del Sistema di Responsabilità Sociale alla SA8000: 2008 o con il possesso del Codice Etico o del Bilancio Sociale

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui sopra il punteggio verrà attribuito nel caso di possesso della certificazione o dell'altra documentazione indicata.

### **B3) POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ASSE.CO - PUNTI 3**

Il punteggio verrà attribuito alla ditta che dichiara di possedere l'asseverazione contributiva ossia la certificazione della regolarità retributiva e contributiva dell'azienda rilasciata da ASSE.CO.

**PARAMETRO - B4) Tempi di intervento per le sole richieste aventi carattere di urgenza – massimo punti 4**  
al concorrente che avrà offerto un tempo di intervento di ore 6, verrà attribuito 1 Punto;  
al concorrente che avrà offerto un tempo di intervento di ore 4, verranno attribuiti 2 Punti;  
al concorrente che avrà offerto un tempo di intervento di ore 2, verranno attribuiti 3 Punti;  
al concorrente che avrà offerto un tempo di intervento di ore 1, verranno attribuiti 4 Punti;

### **PARAMETRO - B5) Numero delle attrezzature meccaniche specifiche e numero degli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio**

Il punteggio assegnato per questo parametro sarà costituito dalla somma del punteggio ottenuto in ognuno dei 2 diversi sotto parametri che lo costituiscono. **massimo punti 20.**

#### **SOTTO PARAMETRI**

##### **B5.1) Attrezzature meccaniche specifiche per il servizio di manutenzione edile massimo punti 10**

- **oltre 12: P. 10**
- **da 6 a 12: P. 5**
- **inferiore a 6: P.0**

##### **B5.2) Automezzi dedicati al servizio di manutenzione edile: massimo punti 10**

- **oltre 5: P.10**
- **da 3 a 5: P. 5**
- **inferiore ai 3: P.0**

### **PARAMETRO B6) Numero dei veicoli a ridotto impatto ambientale Massimo punti 15**

Si valuterà il maggior numero di veicoli a ridotto impatto ambientale (Euro 6) impiegati nell'esecuzione del servizio.

Alla ditta che offrirà il maggior numero di veicoli a basso impatto ambientale verranno attribuiti 15 punti.

Per l'attribuzione del punteggio alle altre ditte verrà utilizzata la seguente formula:

$$P_i = (V_i / V_{max}) * 10$$

$P_i$  = punteggio del singolo partecipante

$V_{max}$  = numero veicoli a basso impatto ambientale massimo indicato dagli offerenti

$V_i$  = numero veicoli a basso impatto ambientale offerti dal partecipante in esame

**PARAMETRO B7) personale operativo specializzato utilizzato per l'esecuzione del servizio di manutenzione edile e qualificazione professionale: (n. minimo operatori richiesti: 5):  
massimo punti 10**

- *oltre 10 “operativi”*: P. 10
- *da 6 a 10 “operativi”*: P. 5
- *5 “operativi”*: P.0

**PARAMETRO B8) Assunzione di soggetti svantaggiati di cui al Decreto 20 marzo 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
massimo punti 10**

- al concorrente che avrà fino a 2 lavoratori svantaggiati, impiegati ordinariamente in tutti i contratti applicativi conseguenti all’aggiudicazione dell’accordo quadro, verranno attribuiti 2 Punti;
- al concorrente che avrà da 3 a 5 lavoratori svantaggiati, impiegati ordinariamente in tutti i contratti applicativi conseguenti all’aggiudicazione dell’accordo quadro verranno attribuiti 5 Punti;
- al concorrente che avrà da 6 e oltre lavoratori svantaggiati, impiegati ordinariamente in tutti i contratti applicativi conseguenti all’aggiudicazione dell’accordo quadro verranno attribuiti 10 Punti;

**Art. 8 – Svolgimento della procedura di gara**

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 77 del Codice nonché in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Comunale. Il Presidente sarà scelto tra i dirigenti dell’Ente in considerazione del curriculum e del settore di competenza.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice, al fine dell’attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice provvederà all’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche ed all’attribuzione dei relativi punteggi, all’individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all’individuazione del migliore offerente.

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del codice, verranno sottoposte a verifica di anomalia dal RUP, con l’eventuale supporto della Commissione.

La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall’art. 97 comma 5 del codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di procedere all’esclusione dell’offerente, si potrà convocarlo per iscritto per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni elemento utile per la dimostrazione della congruità dell’offerta, a tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia.

Una volta effettuata la verifica di conformità della migliore offerta ricevuta a quanto prescritto nelle presenti Condizioni, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione della RdO utilizzando le funzionalità disponibili all’interno del Mercato Elettronico della PA (MEPA).

In caso di non conformità dell’offerta, si procederà all’invalidazione della stessa.

**Art. 9 - Requisito tecnico delle imprese offerenti**

L’Impresa aggiudicataria dovrà disporre, prima della stipula del contratto, ovvero prima dell’avvio del servizio in caso di esecuzione anticipata, nell’ambito del territorio del Comune di Genova, e comunque entro 50 Km dallo stesso, di una sede operativa.



## **Art. 10 - Garanzia definitiva**

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, L'Impresa risultata aggiudicataria dovrà prestare una garanzia definitiva.

La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti "Condizioni particolari del servizio". La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 espressamente richiamato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art. 103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

La garanzia definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 12 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva potrà determinare la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **Art. 11 - Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario**

### **Obblighi pre-contrattuali**

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata (sia mandante che mandataria), ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, certificato C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, versamento spese contrattuali) entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Sarà obbligo dell'Impresa aggiudicataria:

- a) rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nelle presenti "Condizioni di esecuzione del servizio".
- b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nelle presenti "Condizioni".
- c) garantire attraverso un suo rappresentante la presenza sul luogo di esecuzione degli interventi, per tutta la durata del servizio. Il suddetto dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti che riguardano anche la sicurezza degli interventi da effettuarsi, e dovrà altresì essere abilitato secondo le caratteristiche delle opere da eseguirsi.
- d) impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.
- e) comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché a quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016.
- f) comunicare, per le Cooperative Sociali, l'eventuale cancellazione dall'Albo Regionale di cui alla Legge n. 23/1993 della Regione Liguria.
- g) espletare tutte le eventuali necessarie pratiche autorizzative presso gli uffici competenti e i relativi oneri.
- h) disporre del personale, mezzi ed attrezzature.
- i) comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione onde consentire alla C. A. di attivare, quando necessario, le procedure di coordinamento.
- k) nominare un responsabile generale del servizio affidato che assumerà il ruolo di referente nei confronti dell'Ente appaltante e che in qualità di responsabile del servizio svolto ne risponderà a termini di legge.
- j) attuare ai sensi della normativa vigente tutte le procedure necessarie allo smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata.
- l) conservare in ogni momento lavorativo un decoro adeguato alla professionalità esercitata a contatto con il pubblico, dotando il proprio personale di una divisa (vestiario idoneo e funzionale sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed estetico) che dovrà essere sempre indossata.
- m) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate.
- n) rispettare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.
- o) ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e.i.
- p) provvedere alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
- q) provvedere alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e simili, al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per l'approvvigionamento delle attività produttive e commerciali.
- r) manlevare e tenere indenne il Comune di Genova da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, azione che da chiunque potesse essere avanzata in ordine al servizio stesso.
- s) stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del codice, polizza assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione del servizio a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all'importo contrattuale e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di almeno Euro 1.000.000,00.
- t) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- u) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

v) rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri salariati.

ww) dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81//2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme che dovessero intervenire nel corso del contratto, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni.

Le attività lavorative dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 in essere con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Committente provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il committente effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

### **Art. 12 – Subappalto**

Il subappalto è disciplinato dalle normative vigenti in materia e nei limiti di legge disposti all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge disposti dall'art 105 del predetto decreto.

### **Art. 13 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità**

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova- Municipio Levante indicando il seguente **CODICE UNIVOCO UFFICIO: I4RFTY**. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero d'ordine qualora indicato, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria **“scissione dei pagamenti”**.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. “split payment” (scissione dei pagamenti) che prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile. La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l’irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, dall’importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l’eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell’esecutore. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante dell’attestato di regolare esecuzione e previo rilascio del DURC.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 13/08/2010, n.136, l’affidatario, nell’eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell’ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché la verifica della regolarità contributiva dell’Impresa nei confronti dell’INPS, dell’INAIL ed eventuale CASSA EDILE (DURC).

L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

#### **Art. 14 - Verifiche e controlli sull’esecuzione del servizio**

Il Municipio Levante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nelle presenti Condizioni.

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio sarà effettuato dal Responsabile del Servizio. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni nonché alle modalità di svolgimento del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi di cui al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 16.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dai committenti e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l’espletamento del servizio.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento ai committenti o a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

#### **Art. 15 - Contabilizzazione del servizio**

La contabilizzazione del servizio è effettuata, secondo le normative vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Responsabile del servizio procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per gli interventi da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza, che saranno analiticamente quantificati per ogni singolo intervento, non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte.

#### **Art. 16 - Penali**

Il Municipio Levante, sulla base di quanto disposto nel precedente articolo "Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettuerà mediante il proprio personale, i controlli e gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni delle presenti Condizioni, ed in particolare a quelle previste dai precedenti articoli 9 -11 - 12 - 13 o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.)

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata una quota corrispondente all'uno per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

In caso di inadempienza di cui all'art. 4: modalità di esecuzione del servizio: uno per mille dell'importo netto contrattuale per ciascuna delle inadempienze contestate.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo complessivo delle penali, ai sensi del comma precedente non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Non danno luogo a responsabilità per l'Impresa le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'Impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

## **Art. 17 - Risoluzione del contratto**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Impresa assegnataria, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
- b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- c) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
- d) qualora , con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- e) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o nel corso dello stesso, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
- f) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato.
- g) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- h) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- i) qualora l'appaltatore non abbia dato tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'Autorità giudiziaria ed alla SUAC di tentativi di concussione nei confronti dell'appaltatore, degli organi sociali e/o dei dirigenti dell'impresa.
- j) qualora nei confronti dell'imprenditore, dei soci e/o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia stato disposto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317,318,319 ter. 319 quater. 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 del codice penale e dall'art. 2635 del codice civile.
- k) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal committente all'Impresa per porre fine all'inadempimento.
- l) qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

Nei due casi di cui sopra (lett. i e j) l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con ANAC, come previsto dalla convenzione sottoscritta il 22.10.2018.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal committente, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa esecutrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa.

#### **Art. 18 - Divieto di cessione del contratto**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Impresa, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

#### **Art. 19 - Cessione del credito**

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto delle previsioni di legge.

#### **Art. 20 - DUVRI**

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in relazione al presente appalto

è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai fini e ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

### **Art. 21 - Controversie e Foro Competente**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

### **Art. 22 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti "Condizioni particolari del servizio" si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

### **Art. 23 - Spese contrattuali**

Tutte le spese contrattuali e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

### **Art. 24 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, telefono: 010557111; indirizzo mail: [urpgenova@comune.genova.it](mailto:urpgenova@comune.genova.it), casella di posta elettronica certificata (Pec): [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)) tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n. 9, Genova 16124, email: [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it)).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.